



COMUNE DI APRICA

Provincia di Sondrio

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
58	16-12-2024

OGGETTO:	DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E OBBLIGO DI UTILIZZO DI CONTENITORI MONOUSO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che sulla Via principale e sulle Vie interne dell'abitato di Aprica sono insediate numerose attività commerciali e di somministrazione, che attirano, specie nelle festività natalizie e di capodanno, un elevato numero di utenti;

Rilevato che nei periodi sopra descritti, si evidenzia un incremento significativo di clienti che consumano bevande all'esterno dei locali e negli spazi pubblici;

Rilevato inoltre che al consumo di bevande si riscontra il costante abbandono nelle strade, piazze, parco giochi ed aree pubbliche di bottiglie e contenitori in vetro spesso ridotti in frantumi;

considerato che la situazione sopra prospettata assume proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore serali e notturne dei periodi precedentemente indicati, costituendo seria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, nonché per il decoro, l'igiene e la pacifica convivenza delle persone, come più volte rilevato da cittadini residenti e turisti nelle zone di cui trattasi;

valutata la necessità, di predisporre strumenti contingibili ed urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato di contenitori in vetro e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile volte a migliorare le condizioni di vivibilità del paese;

ritenuto opportuno provvedere in materia, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cosa ovvero offesa o molestia alle persone;

visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e S.M.I.;

visto l'art.7 bis del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, a far data dal 26 dicembre 2024 e fino al 07 gennaio 2025 compresi:

1. Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in recipienti di vetro e latta che possono essere abbandonati sul territorio e che possano arrecare danni a cosa ovvero offesa o molestia alle persone. Le bevande da asporto potranno essere unicamente vendute in contenitori monouso;

2. Dalle ore 19:00 alle ore 06:00 è vietato il consumo, su area pubblica, di bevande di qualsiasi natura contenute in bottiglie di vetro e latta, fatta eccezione per aree adibite a superficie di somministrazione di alimenti e bevande.

DISPONE

L'inosservanza delle predisposizioni di cui ai punti precedenti, salvo che non costituisca più grave reato ai sensi degli articoli 650 e 659 del c.p., costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e S.M.I., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500;

AVVISA

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Aprica;

è trasmessa, ai fini di vigilanza ed esecuzione Alla Polizia Locale del Comune di Aprica, ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo ai fini della diramazione ai pubblici ufficiali di cui alla legge 01/04/1981, n.121.;

è altresì trasmessa:

- Al Questore di Sondrio
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Aprica;
- A tutti gli esercizi di somministrazione e vendita alimenti e bevande presenti nel territorio del Comune di Aprica;

COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Milano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Aprica, 16-12-2024

IL SINDACO
Dario Corvi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



COMUNE DI APRICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza n° 58/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E OBBLIGO DI UTILIZZO DI CONTENITORI MONOUSO AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI.

pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 16-12-2024 al 07-01-2025 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Aprica, 16-12-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO